

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO II^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 132/CSA (2016/2017)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 078CSA– RIUNIONE DEL 16 FEBBRAIO 2017

I COLLEGIO

Dott. Stefano Palazzi – Presidente; Dott. Roberto Vitanza – Vice Presidente; Avv. Fabio Di Cagno – Componente; Dott. Franco Di Mario – Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri - Segretario

1. RICORSO PARMA CALCIO 1913 AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 31.3.2017 E AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA AL SIG. DANIELE FAGGIANO SEGUITO GARA PARMA/PORDENONE DEL 05.02.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 134/DIV del 07.02.2017)

Con reclamo del 14.2.2017, preceduto da rituale preannuncio, la società Parma Calcio 1913 S.r.l. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Pro del 7.2.2017 (Com. Uff. n. 134/DIV) con la quale sono state inflitte al proprio dirigente sig. Daniele Faggiano le sanzioni della inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società in ambito federale a tutto il 31.3.2017, nonché dell'ammenda di € 1.500,00, *“perché, al termine della gara, indebitamente presente nella zona antistante gli spogliatoi, assumeva atteggiamento provocatorio nei confronti dei tesserati della squadra avversaria causando un principio di colluttazione; invitato dall'arbitro ad allontanarsi rivolgeva allo stesso frasi irriguardose ed offensive”*.

La società reclamante censura siccome eccessivamente gravose sia la sanzione dell'inibizione che la misura dell'ammenda, assumendo che il comportamento tenuto nell'occasione dal proprio Direttore Sportivo sig. Daniele Faggiano, pur astrattamente stigmatizzabile, risultava privo di alcuna connotazione provocatoria nei confronti dei calciatori della squadra avversaria, anche perché circoscritto ad un breve ed isolato momento di tensione che non aveva prodotto conseguenze di alcun tipo, il tutto come rilevabile dai referti del 1° assistente arbitrale e del Commissario di Campo. Quanto alle espressioni rivolte all'arbitro, esse non potevano considerarsi né irriguardose né offensive, essendo al più da qualificarsi in termini di “irrispettose” e comunque non offensive o ingiuriose. Inoltre, sempre nella prospettiva quantomeno di un'attenuazione della sanzione, la reclamante evidenziava l'unitarietà delle varie condotte contestate al dirigente, con conseguente applicabilità dell'istituto della continuazione e dei connessi benefici.

A sostegno delle proprie tesi, la reclamante richiamava precedenti giurisprudenziali della Corte di Giustizia Federale.

Concludeva pertanto, quanto all'inibizione, per una riduzione da limitarsi al periodo già scontato o nella misura ritenuta di giustizia e, quanto all'ammenda, per l'annullamento o comunque per una sensibile diminuzione.

Il reclamo è infondato e deve conseguentemente essere respinto.

Gli ufficiali di gara e i rappresentanti di Federazione e Lega (Collaboratore Procura Federale e Commissario di Campo) sono concordi nel riferire che il sig. Daniele Faggiano, Direttore Sportivo della società Parma Calcio, già abusivamente presente nella zona antistante gli spogliatoi in quanto non inserito in distinta, di propria iniziativa e senza essere stato da alcuno provocato, interveniva in un banale battibecco in corso tra i calciatori delle due squadre, di fatto facendolo degenerare in un

accenno di rissa (per fortuna immediatamente sedata) sia spintonando ed appoggiando una mano sulla faccia di un calciatore della squadra avversaria, sia cercando ripetutamente il contatto fisico anche con i compagni di quest'ultimo. A ciò si aggiunga che, invitato dall'arbitro ad allontanarsi, gli rispondeva con la frase "entratene dentro e pensa per te che io faccio come mi pare".

Con siffatte premesse, non sembra potersi negare l'atteggiamento provocatorio e minaccioso mantenuto dal Faggiano nei confronti dei calciatori della squadra avversaria, addirittura sfociato, come si è visto, nelle vie di fatto. Né il tutto può ritenersi circoscritto, come sostiene la reclamante, ad un breve momento di tensione, posto che il Faggiano già in precedenza era entrato arbitrariamente sul terreno di gioco e, dopo aver apostrofato alcuni calciatori del Pordenone, aveva ignorato l'invito del 1° assistente ad allontanarsi. Neppure può negarsi che la frase pronunciata all'indirizzo del Direttore di Gara, al di là di oziosi esercizi semantici ed indipendentemente dalla sua portata offensiva, integrasse comunque gli estremi di una grave mancanza di rispetto ostentata nei confronti di quest'ultimo.

Inoltre, come si è visto, si tratta di episodi che non si sono svolti in un unico contesto e che, come tali, non sono sussumibili sotto la fattispecie di unitarietà del fatto bensì, in ipotesi, della mera continuazione che, nella valutazione del primo Giudice, è stata evidentemente già applicata ai fini di un ridimensionamento delle sanzioni.

In definitiva, considerato anche il ruolo di importante responsabilità ricoperto dal Faggiano all'interno della società (Direttore Sportivo) e la conseguente gravità della sua condotta, le sanzioni comminate dal Giudice Sportivo appaiono congrue, anche in applicazione dell'istituto della continuazione.

Tanto premesso

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Parma Calcio 1913 di Parma.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO CALC. PROVEDEL IVAN CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA, EX ART. 36 BIS COMMA 7 C.G.S., AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA PRO VERCELLI/SPEZIA DELL'11.2.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 85 del 12.02.2017)

Con reclamo del 14.2.2017, preceduto da rituale preannuncio con procedura d'urgenza, il calciatore Ivan Provedel, tesserato per la società F.C. Pro Vercelli 1982 S.r.l., ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti di serie B del 12.2.2017 (Com. Uff. n. 85) con la quale gli è stata inflitta la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara "*per avere, al 9° del secondo tempo, rivolto all'Arbitro un'espressione irrispettosa*".

Il reclamante lamenta l'eccessiva gravosità della sanzione a fronte della portata assolutamente trascurabile dell'episodio contestato, risoltosi nella frase "siete scarsi" rivolta al direttore di gara, peraltro in un contesto di particolare concitazione in quanto, nonostante l'importanza dell'incontro e le conseguenti tensioni, era stata convalidata una rete segnata da un calciatore della compagine avversaria (Spezia) il quale, trovandosi in palese posizione di fuorigioco, aveva involontariamente deviato con la faccia il tiro scagliato da un proprio compagno. Il calciatore Provedel lamenta altresì che il Giudice Sportivo avrebbe erroneamente qualificato in termini di "irrispettosa" la frase da lui pronunciata, laddove invece, mancando il profilo della contrarietà al "buon costume" di siffatta espressione (ex art. 21 Cost.) e, soprattutto, in quanto non accompagnata da alcun atteggiamento blasfemo, minaccioso o provocatorio, la stessa doveva essere considerata in termini di mera critica all'operato dell'Arbitro, come tale insuscettibile di alcuna sanzione. A conforto, invocava numerosi precedenti giurisprudenziali di questa Corte.

Concludeva pertanto il reclamante per la riduzione della sanzione irrogata da due a una giornata di squalifica o, eventualmente, per la commutazione in sanzione pecuniaria della sospensione per il secondo turno.

Il reclamo del calciatore Provedel può essere accolto solo in parte.

Non sono difatti condivisibili quelle argomentazioni difensive finalizzate a qualificare in termini di mera critica all'operato dell'arbitro la frase: "siete scarsi". Essa difatti, lungi dal limitarsi ad esprimere disaccordo o disapprovazione rispetto alla singola decisione assunta dal Direttore di Gara, manifesta invece un giudizio generale di aperto disvalore in ordine alle stesse capacità tecniche dell'arbitro e dei suoi assistenti, come tale irrispettoso e pacificamente riconducibile alla fattispecie punitiva di cui all'art. 19, 4° comma, lett. a), C.G.S., con conseguente applicazione della sanzione ivi prevista nel minimo edittale.

Non può tuttavia ignorarsi che tale frase, l'unica, è stata pronunciata dal Provedel senza alcuna particolare enfasi e non accompagnata da alcuna altra intemperanza verbale, il tutto nel contesto del comprensibile disappunto per una rete da lui stesso subita, quale portiere, in circostanze a dir poco rocambolesche, indipendentemente dalla sussistenza o meno della posizione di fuorigioco dell'avversario.

Ritiene pertanto questa Corte che la corretta valorizzazione di tali circostanze in termini di attenuanti possa comportare, in parziale accoglimento del reclamo, la commutazione della sanzione della squalifica della seconda delle due giornate comminate, nella sanzione dell'ammenda di € 2.000,00.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Provedel Ivan, riduce la sanzione della squalifica inflitta a 1 giornata effettiva di gara e commuta la seconda giornata nell'ammenda di € 2.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Dott. Stefano Palazzi – Presidente; Dott. Roberto Vitanza – Vice Presidente; Dott. Alfredo Maria Becchetti – Componente; Dott. Franco Di Mario – Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri - Segretario

3. RICORSO S.S. SAMBENEDETTESE ARL AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE "D. BERETTI" SAMBENEDETTESE/MODENA DEL 28.1.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 75/TB del 01.02.2017)

La "S.S. Sambenedettese A R.L." ha presentato in data 1.2.2017 ricorso avverso la sanzione dell'ammenda di € 2.000,00 ad essa inflitta, seguito gara di campionato nazionale "D.Beretti" Sambenedettese/Modena del 28.1.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n. 75/DB del 1.2.2017), per mancanza di adeguata assistenza alla terna arbitrale all'arrivo all'impianto sportivo; perché un proprio sostenitore, durante la gara, minacciava pesantemente, anche esibendo un coltello, l'allenatore della società "Modena" rivolgendogli anche reiterate frasi offensive.

La ricorrente contesta l'eccessiva sanzione ad essa inflitta ed in genere quanto descritto nel referto arbitrale in ordine a fatti e responsabilità, sostenendo la completa estraneità della Società stessa in merito sia all'adeguatezza dell'impianto sportivo che al comportamento del pubblico all'esterno della recinzione.

A sostegno di ciò, la ricorrente precisa di aver messo in atto quanto prescritto dal regolamento in tema di gare ufficiali, allegando al ricorso la preventiva richiesta della forza pubblica.

Alla luce di quanto sopra esposto, la ricorrente chiede l'annullamento dell'ammenda ad essa irrogata o, in subordine, una diminuzione della stessa.

La Corte, letto il ricorso ed udita la parte, pur rilevando che il referto dell'arbitro costituisce prova privilegiata in ordine ai fatti accaduti durante la gara e ribadendo, come riportato dal C.G.S., la responsabilità in capo alla Società ospitante in riferimento all'ordine, di comportamento e adeguatezza, da mantenere nell'impianto sportivo, rileva che la sanzione irrogata alla Società è eccessiva rispetto alla responsabilità ad essa ascrivibile in merito ai fatti accaduti.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla

società S.S. Sambenedettese ARL di San Benedetto del Tronto (AP), riduce la sanzione dell'ammenda ad € 1.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4. RICORSO CALC. VERNA LUCA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA PISA/VIRTUS ENTELLA DEL 4.2.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 81 del 7.02.2017)

Il calciatore Luca Verna, tesserato per la "A.C. Pisa 1909 S.r.l." ha presentato in data 10.2.2017 ricorso avverso la sanzione della squalifica per 2 (due) giornate effettive di gara, inflitta al reclamante, seguito gara Pisa/Virtus Entella del 4.2.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionisti Serie B - Com. Uff. n. 81 del 7.2.2017) per aver rivolto all'Arbitro, al 27° minuto del secondo tempo, espressioni irrispettose.

Il ricorrente ritiene la sanzione inflitta eccessivamente afflittiva rispetto all'accaduto volendo considerare l'espressione proferita "*meramente irrispettosa*" e non "ingiuriosa" o "irriguardosa", senza ledere l'onore e la reputazione del Direttore di gara e senza alcuna offesa nei confronti dello stesso in un contesto di "*unicità temporale*" e quindi da considerarsi attenuata.

A sostegno, inoltre, di quanto contestato, il ricorrente fa riferimenti a precedenti decisioni prese dal Giudice Sportivo in merito ad altri comportamenti irrispettosi e/o irriguardosi.

Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorrente chiede una riforma della decisione assunta dal Giudice Sportivo, riducendo la squalifica da due ad una gara effettiva, con eventuale applicazione di pena pecuniaria in luogo della seconda giornata di squalifica.

La Corte, esaminato il ricorso, considera congrua la decisione del Giudice Sportivo in merito alla condotta assunta dal calciatore Signor Luca Verna nei confronti dell'arbitro in quanto considerata propriamente "irriguardosa" e soggetta alla sanzione minima della squalifica per due giornate come da art. 19, comma 4, C.G.S.. Va rilevato al riguardo che le parole in esame sono state rivolte direttamente nei confronti dell'arbitro e non quale critica nei confronti del suo operato. Inoltre, sono state proferite più parole irriguardose in modo reiterato.

Ne consegue che la misura della sanzione irrogata, alla luce del minimo edittale previsto, appare del tutto adeguata.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Verna Luca.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Stefano Palazzi

Publicato in Roma il 9 maggio 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio